

CONVENZIONE OPERATIVA TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (di seguito denominato **DARA**) con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia n. 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Capo del Dipartimento pro-tempore, Consigliere Antonio Naddeo, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 9 febbraio 2017 n.319.

E

l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (di seguito nominato **ISSiRFA**), nell'ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR), codice fiscale 80054330586, con sede legale in Roma, via dei Taurini, n. 19, cap 00185, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore, Professor Stelio Mangiameli.

Premesso che

1. l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. il medesimo art. 7, comma 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM, ivi in servizio, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ora DARA - e che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
3. l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell'EIM previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza, con decorrenza 1 dicembre 2010;
4. l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che, ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'EIM, il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca;
5. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 9 febbraio 2017 n.319, ha conferito al dott. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – l'incarico di Capo del DARA, assegnando la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 7, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
6. ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, il DARA intende avvalersi dell'ISSiRFA per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per dare continuità alle competenze dell'EIM nelle attività di ricerca sui territori montani, per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani;

7. le attività di ricerca previste nella Convenzione operativa del 9 giugno 2014 tra il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e l'ISSiRFA e descritte nell'allegato "Progetto di ricerca: Analisi della normativa inerente ai territori montani", si sono concluse con proficuità;

8. tra gli obiettivi del Dipartimento, a partire dall'anno 2016, occupa particolare rilevanza l'elaborazione della strategia nazionale per le aree montane in congiunzione con la strategia delle "Green community", ai sensi dell'art. 72 del collegato ambientale alla finanziaria 2016 (legge n. 221 del 28 dicembre 2015), che prevede il coordinamento da parte del DARA delle amministrazioni coinvolte e delle associazioni collegate al tema della "green economy", con il fine di promuovere il valore dei territori montani e rurali per un uso efficiente delle risorse naturali;

9. l'ISSiRFA vanta una particolare esperienza e qualificata specializzazione nella ricerca sul regionalismo, il federalismo e le autonomie nei sistemi costituzionali contemporanei; la collocazione e le attività delle Regioni nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea; il finanziamento e l'accountability degli enti territoriali; le garanzie dell'autonomia a livello costituzionale; le istituzioni delle autonomie e la tutela degli interessi collettivi e dei diritti del cittadino; le relazioni intergovernative e le forme di collaborazione;

10. L'ISSiRFA segue sistematicamente con un approccio giuridico le esperienze regionali e la dimensione territoriale delle politiche pubbliche nel contesto dell'integrazione europea e dell'interdipendenza globale, in una prospettiva di analisi comparata. Ciò si traduce in particolare nella realizzazione di studi e analisi sul livello europeo e sui vari aspetti e fenomeni del regionalismo e delle autonomie, sia in maniera continuativa e periodica con appositi Rapporti di ricerca sia con approfondimenti di aspetti specifici delle tematiche principali;

11. L'ISSiRFA ha maturato una vasta padronanza nell'analisi della legislazione e delle politiche regionali tra le quali emergono le politiche per lo sviluppo economico e infrastrutturali per le imprese (agricoltura, piccole e medie imprese, turismo, energia, ecc.) e quelle in favore del territorio e dell'ambiente (governo del territorio, trasporti, rifiuti e tutela delle acque, ecc.). Soprattutto rispetto a quest'ultimo profilo, l'ISSiRFA CNR, che ha già sviluppato significative esperienze di studio e ricerca, intende approfondire anche temi nuovi, come quello della green economy, mettendolo in relazione con le analisi sui territori montani, sviluppate nell'ambito dell'attività di collaborazione con il DARA;

12. l'ISSiRFA CNR svolge, da anni, attività di consulenza per istituzioni pubbliche su base convenzionale;

13. l'art. 15 della legge n. 241/1990, prevede che le pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO CHE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 (Finalità)

1. Il fine della Convenzione è assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza del soppresso EIM e trasferite al Dipartimento, per la realizzazione di politiche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani.

Art. 3 (Attività)

1. Considerate le funzioni istituzionali del Dipartimento e le competenze scientifiche dell'ISSiRFA CNR, le Parti si impegnano a sviluppare tematiche di ricerca riguardanti il tema della green economy e in particolare l'approfondimento del quadro istituzionale e normativo di riferimento per la strategia nazionale delle Green Community, come descritto nell'allegato I.

Art. 4 (Responsabili della Convenzione)

1. Il Responsabile della Convenzione per il Dipartimento è il Capo del Dipartimento, o un suo delegato; il Responsabile della Convenzione per l'ISSiRFA CNR è il Direttore dell'Istituto o un suo delegato.

Art. 5 (Modalità di attuazione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, i Responsabili della Convenzione individuano, all'interno delle proprie strutture, il personale competente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della Convenzione.

2. Le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi e le modalità di realizzazione, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, nonché i relativi oneri finanziari sono indicati nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

Art. 6 (Contributo)

1. Il DARA e l'ISSiRFA CNR contribuiscono congiuntamente allo svolgimento del progetto di ricerca allegato alla presente convenzione, che ha un costo complessivo di Euro 250.000,00.

2. Il DARA nell'ambito della suddivisione degli oneri erogherà all'ISSiRFA un contributo di Euro 125.000,00.

3. L'ISSiRFA parteciperà alle spese con un cofinanziamento di Euro 125.000,00.

4. L'importo di Euro 125.000,00 verrà erogato dal DARA in tre soluzioni: la prima, pari al 40%, alla presentazione del piano di attività, la seconda, pari al 40%, alla presentazione della prima

relazione sull'attività svolta e la terza, a saldo, su presentazione del rendiconto finale, al termine delle attività.

6. Il DARA provvederà alla erogazione del contributo previa emissione, da parte dell'ISSiRFA CNR di note di debito fuori campo I.V.A., ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 633/72.

Art. 7 (Rispetto della normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati).

1. Le Parti si impegnano ad attuare le misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del d.lgs. del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale.

Art. 8 (Collaborazioni)

1. Per la realizzazione del progetto di ricerca allegato alla presente convenzione, è prevista la collaborazione tra l'ISSiRFA CNR e l'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale (IBAF) del CNR, impegnato anch'esso in attività di ricerca inerente alla strategia delle Green Community, in base ad una propria Convenzione già sottoscritta con il DARA. Detta collaborazione si realizza con la costituzione di un gruppo di lavoro ISSiRFA-IBAF, cui partecipano ricercatori e assegnisti di ricerca.

2. Le Parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, possono stipulare, congiuntamente o singolarmente previa accettazione dell'altra parte, ulteriori accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 9 (Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha una durata di due anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Art. 10 (Proprietà e diffusione dei risultati)

1. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 11. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra l'ISSiRFA CNR e il Dipartimento.

Art. 11 (Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza)

1. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse.

Art. 12 (Clausola di salvaguardia)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune

accordo tra le Parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate, tempi o costi aggiuntivi.

Art. 13 (Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il Dipartimento, in Roma, via della Stamperia 8 e l'ISSiRFA CNR, in Roma, via dei Taurini 19.

Art. 14 (Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 15 (Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del competente Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il presente atto, letto e approvato dalle parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente

Roma _____

Roma, 22 novembre 2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI REGIONALI E LE
AUTONOMIE

IL DIRETTORE DELL'ISSiRFA

Cons. Antonio Naddeo

Prof. Stelio Mangiameli

Allegato I

Progetto di ricerca:

“Il valore dei territori montani e rurali. Verso una strategia nazionale delle Green Communities”

1 Introduzione

La legge n. 221/2015, collegata alla legge di stabilità 2016, ha introdotto nell'ordinamento italiano numerose “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”. Tra queste, l'art. 72, dedicato alla predisposizione di una “Strategia nazionale delle *Green community*”, si dimostra di particolare attenzione per le aree rurali e montane.

Tale articolo prevede, infatti, che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei ministri – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), nonché la Conferenza unificata (art. 8, dlgs n. 281/1997) – promuova la predisposizione della *Strategia nazionale delle Green community*.

La Strategia ha come scopo principale quello di potenziare il valore dei territori rurali e di montagna che, in linea con lo sviluppo della *green economy*, «intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane», attraverso l'elaborazione di un piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale ed economico e, in particolare, nei seguenti campi:

- a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
- d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
- e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
- h) integrazione dei servizi di mobilità;
- i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

Alle Regioni e alle Province autonome è attribuita la possibilità di individuare con legge le modalità, i tempi e le risorse sulla base dei quali le Unioni di comuni e le Unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale sul territorio.

2 Scopo, contenuti, struttura e risultati attesi del progetto

Nell'ambito del rapporto di collaborazione tra ISSiRFA e DARA e della opportunità di fornire a quest'ultimo supporto scientifico per l'elaborazione della Strategia nazionale sulle Green Community, il presente progetto di ricerca si pone come obiettivo principale lo studio e l'approfondimento di diversi aspetti relativi al quadro istituzionale e normativo della Strategia. In particolare, una prima parte della ricerca sarà dedicata all'analisi del quadro istituzionale, vale a dire dei soggetti istituzionali coinvolti nell'elaborazione e nell'implementazione della stessa, nonché delle loro competenze e funzioni e ad una riflessione sulla natura e sulla forma della "green community", il soggetto attuatore della strategia sul territorio.

L'obiettivo della seconda parte della ricerca è, invece, la ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento, degli strumenti normativi, già esistenti, a livello europeo, nazionale e regionale, la cui applicazione favorisce lo sviluppo di una gestione sostenibile delle risorse e di un loro utilizzo nell'ottica della green economy. Questa ricerca riguarda principalmente le materie agricoltura e foreste, turismo, acque pubbliche, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, attività produttive, edilizia e urbanistica, viabilità e trasporto pubblico locale.

Una terza parte del progetto prevede l'elaborazione di una riflessione più profonda e di più ampio respiro sui territori "non urbani" e sul rapporto tra questi e la Pubblica Amministrazione, per un verso, e tra questi e la popolazione residente in dette aree, per l'altro.

➤ Il quadro istituzionale

L'elaborazione e l'attuazione della Strategia nazionale delle Green Community coinvolge diversi soggetti istituzionali. L'art. 72 della legge n. 221/2015, infatti, dopo aver attribuito al livello centrale il compito di elaborare la Strategia, prevede che l'attuazione della stessa sul territorio spetti alle Regioni e alle Unioni di Comuni. In particolare, sono le Regioni e le Province autonome a dover – "poter" dire in realtà la norma – fare delle leggi in cui indicano i tempi, i modi e le risorse per la realizzazione della Strategia sui territori di rispettiva competenza, mentre "la promozione dell'attuazione" viene attribuita alle Unioni di comuni montani e non.

La legge non menziona le Province, ma è chiaro che sono anch'esse un interlocutore rilevante, per tutte quelle funzioni che richiedono una visione d'area vasta e che rimangono di loro competenza, soprattutto alla luce del PTC e dei programmi pluriennali di settore.

Competenze Stato-Regioni. Il fatto che l'art. 72 della legge n. 221/2015 attribuisca alle Regioni il compito di individuare con legge le "modalità" di attuazione della Strategia impone una riflessione sul tema delle possibili soluzioni normative regionali e dell'impiego coordinato e riflessivo delle proprie competenze legislative. Occorre, infatti, considerare che le materie "coinvolte" dalla Strategia sono riconducibili a titoli competenziali differenti: il Titolo V della Costituzione attribuisce, infatti, allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lett. s), mentre assegna alle Regioni la competenza residuale o concorrente in materie cui sono riconducibili i campi, i settori, individuati dalla norma del collegato ambientale come ambiti sui quali puntare per massimizzare il valore dei territori. Così, per esempio, l'"agricoltura" e il "turismo" sono materie di competenza residuale regionale, mentre appartengono alla competenza concorrente il "governo del territorio" e l'"energia".

Ruolo delle Unioni di Comuni e delle Province. Quanto all'attuazione della Strategia nei territori, la ricerca intende approfondire la questione dell'assetto attuale delle funzioni sul territorio e, in particolare, del ruolo da attribuire sì alle Unioni di Comuni, soggetti istituzionali individuati dall'art. 72 come enti di riferimento per l'attuazione della Strategia, ma anche delle Province.

Quanto alle Unioni di Comuni, occorre considerare lo stato d'attuazione a livello regionale del dl n. 78/2010 sull'esercizio associato delle funzioni a livello sovracomunale, che ha introdotto l'obbligo per i comuni con popolazione residente inferiore ai cinque mila abitanti – circa il 70,41% dei Comuni italiani – o ai tre mila, «se appartenenti o appartenuti a una comunità montana», di

esercitare in forma associata, mediante “unione” o “convenzione”, le funzioni fondamentali. Tale riforma, che si è sovrapposta al processo di riordino delle Comunità montane, ha prodotto cambiamenti di prospettiva molto profondi soprattutto per i piccoli e i piccolissimi comuni delle aree montane. Per le Unioni di comuni “montane”, tra l’altro, l’art. 32 del dlgs n. 267/2000, come successivamente modificato, prevede che esse possano esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite dall’art. 44 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani.

Quanto alle Province, sebbene l’art. 72 non faccia riferimento ad esse in maniera esplicita, non si può non considerare il ruolo che esse potranno avere rispetto all’attuazione della Strategia, in quanto titolari delle funzioni fondamentali individuate dalla legge n. 56/2014. Solo a titolo d’esempio, si ricordi che tra tali funzioni compaiono la “tutela e valorizzazione dell’ambiente” e la “pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale” (art. 85) e, per le nuove Province montane, anche la “cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo” (art. 86).

“Green Community”. Meritevole di una riflessione a parte è il concetto di “Green Community” o “Comunità verde”, la cui realizzazione si pone come obiettivo ultimo della Strategia. Per la verità l’art. 72 utilizza tale espressione solo nella rubrica della norma senza che essa venga mai ripresa nel testo dell’articolo. Quest’ultimo, al comma 2, fa, invece, riferimento ai “territori rurali e di montagna” che «intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono (...) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare (...) un piano di sviluppo sostenibile ...». È evidente che sono le Comunità appartenenti a quei territori i soggetti destinatari delle disposizioni di legge, le Comunità che scelgano, appunto, di diventare “green”, ma non altrettanto chiaro è cosa debba intendersi con il termine “comunità” o di “community”. Questa parte della ricerca cercherà, pertanto, di offrire un contributo rispetto alla possibile definizione di green community e all’individuazione dei criteri adeguati per la sua individuazione.

➤ **Il quadro normativo: le buone pratiche normative**

Piuttosto complesso e articolato si rivela anche il quadro normativo di riferimento della Strategia, che vede coinvolti questioni e temi differenti. Molte sono, infatti, le norme già esistenti, a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, che vanno nella direzione indicata dalla Strategia, vale a dire incrementare le pratiche “green” nei territori rurali e di montagna. Le politiche green, infatti, non possono che basarsi su regole green e, dunque, su adeguati quadri normativi, ed è importante primariamente capire quali norme già esistano che favoriscono e promuovono modelli riconducibili alla *green economy*.

A tale riguardo, la ricognizione e l’analisi normativa potrebbe seguire tre differenti, seppure affini, filoni:

- le norme che favoriscono il mantenimento e la ricostituzione del capitale naturale (es. terra, boschi, acqua, biodiversità agricola e forestale, ecc.);
- le norme che remunerano i servizi ecosistemici;
- le norme che favoriscono l’adozione di modelli di produzione e consumo sostenibili (trasporti, mobilità, rifiuti, ecc.)
- le norme che consentono di mantenere e sviluppare il capitale umano nel territorio rurale e montano (contrasto allo spopolamento).

Nell’analisi della normativa, particolare attenzione sarà dedicata alla norme di origine regionale e, in particolare, a quelle che possono essere definite “buone pratiche normative” per gli effetti

positivi che la loro applicazione ha già prodotto nei territori di riferimento e per la loro valenza di possibili strumenti della Strategia.

Al quadro generale seguirà l'approfondimento di due tra i settori indicati dalla norma come campi prioritari di applicazione delle pratiche green, identificati in base alle esigenze che emergeranno dai lavori del tavolo tecnico. Tali settori saranno, comunque, analizzati tenendo conto delle buone pratiche già realizzate sui territori e delle normative già in vigore che – seppure senza utilizzare espressamente la dizione “green” – si inseriscono in questo filone.

➤ **Le aree “non urbane”**

Questa parte del progetto di ricerca prevede l'elaborazione di una riflessione più profonda e di più ampio respiro sui territori “non urbani” e sulle caratteristiche fisiche, demografiche e socio-economiche che rendono tali territori, seppur nelle loro differenze, un tratto distintivo dell'Europa, sconosciuto, per lo più, al resto del mondo. Lo studio punta ad analizzare, anche in un'ottica comparata tra Stati europei, il rapporto tra tali territori e la Pubblica Amministrazione, per un verso, e tra tali territori e la popolazione residenti in dette aree, per l'altro.

3. Gruppo di lavoro

La convenzione prevede, all'art. 8, la collaborazione tra l'ISSiRFA e un altro Istituto del CNR, l'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale CNR, impegnato anch'esso in attività di ricerca inerente alla strategia delle “Green Community, in base ad una propria Convenzione con il DARA.

La collaborazione, relativa all'attività di ricerca, sarà svolta da un gruppo di lavoro ad hoc, composto da ricercatori in servizio presso l'ISSiRFA e presso l'IBAF.

4. Risorse umane ed economiche necessarie per lo svolgimento del progetto e costi complessivi del progetto e voci di spesa

Il costo complessivo del progetto è stimato dell'ordine di euro 250.000,00.

Il DARA nell'ambito della suddivisione degli oneri erogherà all'ISSiRFA un contributo di Euro 125.000,00, che saranno destinati all'attivazione di assegni di ricerca e/o borse di studio sui temi oggetto della Convenzione, alla realizzazione della pubblicazione e all'acquisto di alcuni beni inventariabili.

L'ISSiRFA parteciperà alle spese con un cofinanziamento di Euro 125.000,00. Nello specifico i costi a carico dell'ISSiRFA consistono in costi del personale.